

Relazione sulle comunicazioni

Sintesi dei contributi scritti dei soggetti competenti in materia ambientale e degli stakeholder alla Conferenza di Valutazione e relative risposte dell'Autorità procedente in materia di Valutazione Ambientale Strategica

1) COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGARA

DATA 14.10.2013

PROTOCOLLO 121329

OGGETTO ATEg30 Formigara

CONTENUTO

Precisa che le trasformazioni e gli utilizzi del territorio prefigurati nel parere già espresso terranno debito conto delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento del Parco Adda Sud, già interpellato, e che essi saranno inseriti nel PGT comunale.

RISPOSTE

Le precisazioni, peraltro poco attinenti alla disciplina in materia di VAS, non forniscono elementi di fatto ulteriori rispetto a quanto già contenuto nel citato parere, per cui si ribadisce quanto già argomentato in sede di controdeduzioni e non risulta necessario procedere alla modifica degli elaborati costituenti la proposta di nuovo Piano provinciale cave 2013 – 2023 (nel seguito Proposta).

2) E 2BIS) COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO ARPA DI CREMONA

DATA 14.10.2013 e 28.10.2013

PROTOCOLLO 121387 e 126957

OGGETTO obbligo di comunicazione della messa a disposizione del Piano e del Rapporto ambientale

CONTENUTO

Richiamando la D.G.R. 9/761/2010, richiama la sussistenza di un obbligo di informazione in capo all'Autorità procedente verso i Soggetti competenti in materia ambientale (tra cui anche il Dipartimento ARPA), che non risulta pervenuto sotto forma di lettera indirizzata al Dipartimento stesso. Con la seconda comunicazione ribadisce la difficoltà dell'Agenzia ad esprimere il proprio fattivo contributo.

RISPOSTE

Quanto proposto nell'osservazione presentata ha fondamento. Tuttavia, pur non avendo proceduto ad una puntuale comunicazione dell'avvenuta messa a disposizione della documentazione, si è proceduto all'espletamento di altre forme di partecipazione che, sia direttamente sia indirettamente, avrebbero messo l'Ente osservante nelle condizioni di proporre le proprie valutazioni di merito. Si segnala l'attività svolta fino a questo momento in coerenza con le linee guida della Regione Lombardia, formulate con D.g.r. del 10 novembre 2010 n. 9/761, in cui si prevede che l'Autorità competente e la Procedente si attivino, al fine di garantire la più ampia partecipazione, comunicando ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del Piano e del Rapporto Ambientale. Una sì fatta procedura comunicativa trova una parziale sovrapposizione, pur non esaustiva, con quanto previsto all'art. 7, comma 3, della L.R. 8.8.1998, n. 14, ovvero con il deposito presso la segreteria della Provincia (per la durata di 60 giorni) e la comunicazione per mezzo di stampa dell'avvenuto deposito, così come previsto a proposito della "Fase di presa d'atto deposito" dello schema generale facente parte dell'allegato 1 alla D.G.R. 10.2.2010, n. 8/11347.

All'atto pratico, attraverso la pubblicazione sul quotidiano locale, oltre che garantire una più ampia comunicazione con i diversi *stakeholder*, si è inteso raggiungere anche tutti i Soggetti competenti in materia ambientale, così come previsto dalla norma.

Infine, allo scopo di perfezionare ulteriormente la comunicazione ed il coinvolgimento tra Enti, si è proceduto alla convocazione di una terza conferenza di VAS, per garantire la più ampia presa visione della documentazione messa a disposizione e, a sollecitare la formulazione di eventuali pareri e/o giudizi di merito. A tale conferenza l'Ente osservante è stato invitato, attraverso comunicazione scritta, in cui sono stati indicati gli ulteriori tempi messi a disposizione per il recepimento di nuovi contributi ed osservazioni.

In ogni caso, si apprezza lo spirito collaborativo dimostrato nell'osservazione in cui si precisa la disponibilità a far pervenire eventuali osservazioni nell'ambito della procedura di approvazione.

3) COMUNICAZIONE DEL CONSORZIO PARCO ADDA SUD

DATA 16.10.2013

PROTOCOLLO 122864

OGGETTO ATEg30 Formigara

CONTENUTO

Sottolinea l'evidente inadeguatezza ai fini estrattivi dei collegamenti esistenti tra l'area estrattiva e la viabilità principale; evidenzia il contrasto che si creerà tra le esigenze di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente rurale ed i lavori di adeguamento stradale indicati dal Comune ed il successivo traffico pesante provocato dall'attività di cava; propone di minimizzare la lunghezza del percorso che i mezzi pesanti saranno obbligati a percorrere per il trasporto del materiale estratto.

RISPOSTE

La proposta del Consorzio, condivisa anche dal Comune di Formigara, oltre che dal Pianificatore, potrà trovare opportuno riscontro nella convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune di Formigara e l'Azienda interessata alla coltivazione dell'ambito in fase di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, per cui non risulta necessario procedere alla modifica degli elaborati costituenti la Proposta.

4) E 4BIS) COMUNICAZIONI DELLA CAVA ISOLOTTO ... S.R.L.

DATA 17.10.2013

PROTOCOLLO 122972 e 123352

OGGETTO Cascina Galvagnino Crema

CONTENUTO

Segnala l'errata valutazione della proposta oggetto di specifica segnalazione nel luglio 2012, con riferimento agli indicatori n. 13 e n. 32: in particolare, per quanto attiene alla distanza da aree tutelate, il punteggio corrispondente ad una distanza di m 316 dal Parco del Serio corrisponde a 20 punti, anziché ai 10 attribuiti dal Pianificatore; per quanto riguarda la dimostrata disponibilità del diritto di sfruttamento del giacimento, la sussistenza del diritto (attestata da un documento presentato dall'Azienda al Settore Agricoltura e Ambiente in data 14.6.2011) comporterebbe l'assegnazione di 20 punti, anziché 1. La comunicazione aggiuntiva segnala un mero errore materiale nella stesura della prima lettera.

RISPOSTE

Le argomentazioni, peraltro non attinenti alla disciplina in materia di VAS, non sono condivisibili. L'attribuzione di 10 punti con riferimento all'indicatore 13 corrisponde alla distanza tra l'area estrattiva e la Cascina Galvagnino (non al Parco), edificio soggetto a tutela stabilita dal vigente strumento urbanistico comunale sulla base della normativa paesaggistica e richiamata anche dalla cartografia di analisi territoriale del vigente PTCP.

Il documento citato dall'Azienda come dimostrativo della disponibilità del diritto di sfruttamento del giacimento contiene il semplice impegno del proprietario a consentire l'escavazione, non il vero e proprio consenso; inoltre esso è relativo ad un procedimento diverso da quello di pianificazione estrattiva, riguarda un intervento di caratteristiche diverse da quelle oggetto della segnalazione e non risulta confermato da atti validi al momento dell'attribuzione dei punteggi (luglio 2012). Non sussistono motivazioni valide per modificare la controdeduzione già espressa, per cui non risulta necessario procedere alla modifica degli elaborati costituenti la Proposta.

5) COMUNICAZIONE DELLA LAICA S.R.L.

DATA 18.10.2013

PROTOCOLLO 123780

OGGETTO ATEg6 Castelleone

CONTENUTO

Ribadisce i contenuti dell'osservazione già presentata, sottolineando che essa riguarda l'ampliamento di un ATE già presente nella pianificazione estrattiva e che l'Azienda opera da anni all'interno di questo ambito, per cui ritiene dovuta l'assegnazione alla proposta presentata in sede di osservazioni della priorità al suo ampliamento, rispetto alla pianificazione di nuovi ATE.

RISPOSTE

Le argomentazioni, peraltro non attinenti alla disciplina in materia di VAS, non forniscono elementi di fatto ulteriori rispetto a quanto già contenuto nel citato parere, per cui si ribadisce quanto già argomentato in sede di controdeduzioni, per cui non risulta necessario procedere alla modifica degli elaborati costituenti la Proposta; si coglie l'occasione per precisare che l'ATEg6 finora pianificato è strettamente destinato al recupero agricolo (per cui la segnalazione presentata, che prefigura la creazione di un lago di cava, si configura necessariamente come nuovo ambito) e che la priorità di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) della L.R. 8.8.1998, n. 14 e s.m. riguarda l'ampliamento di cave in attività (mentre la cava autorizzata alla LAICA S.r.l. è cessata dal novembre 2007).

6) COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE

DATA 21.10.2013

PROTOCOLLO 124414

OGGETTO ATE presenti nel territorio comunale

CONTENUTO

Esprime parere favorevole alla Proposta, precisando di ritenere che i progetti di coltivazione e recupero relativi a zone soggette a vincolo paesistico dovranno acquisire il parere ufficiale della Commissione Paesistica Comunale.

RISPOSTE

Si prende atto di quanto espresso, precisando che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sarà comunque di competenza della Provincia di Cremona.

7) COMUNICAZIONE DELLA D.G. REGIONALE AGRICOLTURA

DATA 21.10.2013

PROTOCOLLO 124428

OGGETTO contenuti del Rapporto ambientale

CONTENUTO

Esprime le considerazioni di seguito sintetizzate.

1. Ritiene che l'approccio giacimentologico posto alla base della nuova pianificazione, pur valido sotto il profilo della sostenibilità economica, debba essere arricchito da valutazioni di carattere ambientale legate alla affermazione di valori naturalistici

meritevoli di tutela nonostante non siano specificatamente legati a procedure amministrative.

2. Ritiene necessario che il Rapporto Ambientale analizzi la natura dei vincoli considerati e, ai fini della tutela ambientale, valuti se la semplificazione eseguita sia sostenibile e/o a quali condizioni.
3. Chiede di specificare in che modo sono state identificate le aree con tutele e salvaguardie rappresentate in Tavola 2.
4. Chiede che venga prodotta una rappresentazione comparativa tra gli ambiti pianificati ed i giacimenti individuati in fase preparatoria, al fine di poter comprendere e valutare se le scelte compiute sono orientate verso giacimenti considerati ottimali e cioè di minore impatto ambientale.
5. Ritiene che gli obiettivi n. 4, n. 8 e n. 13 siano difficilmente perseguibili in quanto su 45 ambiti estrattivi e cave di prestito, in 29 casi l'escavazione avverrà sotto falda, per cui il Rapporto ambientale dovrebbe argomentare l'accettabilità di tale contrasto.
6. Ritiene che l'analisi di coerenza tra la proposta di nuovo Piano e il programma di sviluppo rurale debba essere approfondita rispetto alla sussistenza di obiettivi antitetici tra le due pianificazioni rispetto all'utilizzo della risorsa suolo.
7. Ritiene che il Rapporto ambientale debba contenere un confronto con i principali elementi di novità contenuti nella revisione del PTCP, in particolare con lo specifico studio sui geositi che riconosce nuovi elementi di tutela e una significativa variazione delle relative norme.
8. Ritiene opportuno che il Rapporto ambientale verifichi se è possibile e localizzare l'ATEg32 in corrispondenza di un giacimento sfruttabile.
9. Ritiene necessario che il Rapporto ambientale verifichi la compatibilità tra la previsione di arretramento della scarpata presente nell'ATEg33 e il divieto di cui all'art. 16 del vigente PTCP.
10. Ritiene necessario che il Rapporto ambientale verifichi se la localizzazione dell'ATEg34, collocato all'interno di un geosito individuato dal PTCP vigente, rispetti le norme a tutela dei caratteri di riconoscibilità del bene geologico.

RISPOSTE

1. Per quanto attiene l'attività svolta nell'ambito della individuazione dei giacimenti sfruttabili, si osserva che la stessa aveva la sola finalità di individuare delle aree in cui era presente la risorsa mineraria e che non vi fossero forme di vincolo che ne potessero impedire lo sfruttamento. In tal senso si precisa, come d'altronde ben esplicitato sia nel Rapporto Ambientale, sia nell'elaborato di Piano, la sola individuazione di giacimenti non comporta nè contempla alcuna forma di vincolo nell'apertura di una cava (ne è una riprova che dalle analisi condotte sono stati individuati 138 giacimenti sfruttabili per una volumetria complessiva pari a 1.470.092.000 m³ solo per il settore sabbie e ghiaie). Una valutazione puntuale relativamente ai vincoli ambientali, meritevoli di tutela, è stata diffusamente proposta nella valutazione degli ambiti estrattivi, per i quali si è proceduto ad articolare schede di analisi che contemplassero, in modo quanto più approfondito possibile, quelli che potevano essere i riscontri ambientali riferibili alla proposta. In ultimo si precisa che, nell'elencazione dei vincoli ineliminabili o eliminabili, sono state anche declinate una serie di norme di salvaguardia il cui intento, appunto, è quello di tutelare il territorio.
2. Come già argomentato in precedenza, si osserva che la sola individuazione dei giacimenti non si configura come un fattore di pressione territoriale; al contrario, l'attività svolta ha avuto la prevalente funzione di "fotografare" la situazione mineraria in essere. In ogni caso si ribadisce che il Rapporto Ambientale ha prevalentemente valutato le scelte operative oltre agli indirizzi di Piano, sempre tenendo in debita considerazione quelle che potevano essere le determinanti ambientali riconducibili alla

proposta dei diversi ATE, anche in riferimento alla scelta di classificazione e individuazione del giacimento di pertinenza.

3. Le aree assoggettate a forme di tutela sono state indicate attraverso l'interpolazione dei dati cartografici disponibili da cui, appunto, sono emerse quelle porzioni di territorio in cui, secondo le valutazioni effettuate, non insistevano vincoli diretti all'escavazione. Questo aspetto, comunque, non prescindeva, viste le notevoli dimensioni di talune aree, dalla necessità di effettuare valutazioni più approfondite in seguito alla eventuale proposizione di ATE più specifici. A corredo di questo, si evidenzia come l'individuazione di indicatori puntuali, non solo prestazionali, ma anche di sostenibilità, ha consentito ai diversi operatori di individuare le zone in cui proporre gli ambiti, ritenute maggiormente idonee.
4. Rispetto all'osservazione proposta, si evidenzia che l'intero piano cave si è articolato sulla valutazione e definizione di indicatori prestazionali a cui le diverse proposte sono state assoggettate. In tal senso, uno degli indicatori appositamente individuati è stato proprio l'appartenenza, o meno, ad un "*giacimento sfruttabile ottimale*", condizione, questa, tesa ad attribuire il massimo punteggio (60 punti). In tal senso, già nell'elaborato del piano è possibile cogliere quali siano le proposte interne a giacimenti ottimali e quali fuori. Per quanto attiene la VAS, invece, si eccipisce l'eventuale importanza attribuibile ad un ambito estrattivo all'interno di un giacimento ottimale, in quanto, come ben riportato nella documentazione tecnica, la definizione degli ambiti si è articolata sostanzialmente rispetto a due variabili: presenza della risorsa mineraria e assenza di vincoli che ne potessero compromettere il reperimento. In tal senso, un riscontro rispetto alla sostenibilità delle scelte di piano non trova un vettore di valutazione così limitato ma tende ad approfondire altre tematiche ritenute di maggior rilevanza, come vicinanza a centri abitati e/o abitazioni sparse, possibile compromissione di realtà naturalistiche esistenti, possibili problematiche di ordine viabilistico, ecc.
5. Per quanto attiene l'obiettivo 4 "*identificare i giacimenti sfruttabili che rispetto alla pianificazione territoriale si collocano in aree ove non esistono o sono ridotti i vincoli, al fine di semplificare gli iter amministrativi per l'acquisizione delle autorizzazioni cui gli operatori sono sottoposti*" si reputa che l'attività di analisi sui giacimenti sia stata effettuata proprio per il perseguimento del suddetto obiettivo. Per il perseguimento dell'obiettivo 8 "*localizzare gli ambiti territoriali estrattivi (ATE) dove l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio sia minimo, prediligendo gli interventi che consentono di realizzare zone umide d'interesse naturalistico nelle fasce golenali e perfluviali, ovvero che permettano la ricostituzione del suolo agricolo, limitando gli interventi nel livello fondamentale della pianura*" si è proceduto proprio a privilegiare gli ambiti estrattivi nelle zone golenali e/o perfluviali, situazioni in cui una eventuale attività estrattiva e il relativo recupero naturalistico avrebbe sicuramente un minor impatto e maggior valenza ambientale, anche dal punto di vista delle possibili connettività ecologiche. Per il perseguimento dell'obiettivo 13 "*armonizzare il passaggio dal Piano provinciale cave 2003 - 2013 alla nuova pianificazione individuando prioritariamente aree estrattive contigue a cave effettivamente attive ed evitando l'ampliamento di ATE che in passato non sono stati interessati da attività mineraria*", anche in accordo con quanto previsto dalla L.r. 14/1998, sono state privilegiati gli ampliamenti degli ambiti estrattivi riducendo, in tal modo, la frammentazione territoriale e l'insorgenza di nuove possibili forme di pressione, sia a livello locale che sovra locale.
6. Come già articolato in precedenza, si osserva che, vista la tipologia di attività, un eventuale consumo di suolo si configura come elemento imprescindibile. In ogni caso, obiettivo del pianificatore è stato quello di ridurre al minimo l'insorgenza di una sì fatta condizione, motivo per il quale molti ambiti sono stati pianificati in continuità con realtà

già esistenti, oppure si è favorita l'escavazione in zone, appunto come quelle golenali, in cui l'attività agricola tende ad assumere, per certi versi, un ruolo marginale.

7. Sebbene nel Rapporto Ambientale sia stato dato riscontro alla variante del PTCP in atto, si è volontariamente proceduto alla verifica di coerenza con lo strumento di gestione territoriale vigente: infatti, trattandosi di procedure distinte, l'affermazione di scelte operative basate sulla redigenda variante del PTCP, oggetto ancora di possibili modifiche e/o variazioni, avrebbe potuto ingenerare significative incongruenze anche con il Piano Cave. Condizione, quella appena descritta, valevole anche per gli studi redatti a corredo della variante del PTCP, come quello relativo ai Geositi.
8. La pianificazione dell'ambito deriva dalla positiva valutazione delle prestazioni minerarie ed ambientali di un'azienda già insediata in questa zona, per cui offre garanzie di effettivo approvvigionamento del mercato locale, che un'eventuale delocalizzazione disposta d'ufficio non potrebbe assicurare; la scelta è anche connessa all'opportunità di intervenire in un contesto già estesamente interessato dall'attività estrattiva, disciplinata da una progettazione di area vasta che prevede la formazione di diversi bacini idrici finalizzati alla creazione di un assetto territoriale di interesse turistico e ambientale: la delocalizzazione di quest'area estrattiva impedirebbe di completare il disegno complessivo del progetto, condiviso dalle comunità locali.
9. Nelle schede di tutti gli ATE è sempre previsto l'obbligo di conservazione delle scarpate di terrazzo, specialmente se dotate di caratteristiche morfologiche naturali; fanno eccezione l'ATEg28 (a causa dell'impossibilità per il pianificatore di disapplicare i contenuti di sovraordinati provvedimenti giudiziari e amministrativi specifici) e l'ATEg16 (interessato da una scarpata interamente artificiale, creata da precedenti attività estrattive regolarmente autorizzate); è comunque ovvio che, qualora in sede autorizzativa si dovesse rilevare la sussistenza di divieti di alterazione di scarpate interessate dal progetto di coltivazione, l'estrazione dovrebbe essere condotta nel totale rispetto del pendio.
10. Per quanto attiene l'ATE g34, si osserva come lo stesso non sia in contrasto con le norme previste nel PTCP, come evidenziato nella scheda di riferimento.

8) COMUNICAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI

DATA 23.10.2013

PROTOCOLLO 125416

OGGETTO precisazioni sull'osservazione già presentata

CONTENUTO

Specifica che i pareri espressi in sede autorizzativa, contenenti eventuali azioni di tutela dei beni archeologici, non saranno pregiudiziali all'attività estrattiva.

RISPOSTE

Si prende atto di quanto espresso, confermando i contenuti della controdeduzione già pubblicata.

9) COMUNICAZIONE DEL SETTORE PROVINCIALE PROGRAMMAZIONE OPERE ...

DATA 29.10.2013

PROTOCOLLO 127336

OGGETTO rilievi in merito alle possibili interferenze tra previsioni della Proposta e la viabilità provinciale esistente o in fase di studio

CONTENUTO

Sono indicate possibili criticità in merito ai seguenti aspetti:

- 1) innesti ed intersezioni da realizzare (ATEa1, a7, a8, g1, g5, g9, g11, g12, g14, g16, g17, g28, g34, t1; Rg1; Pg2, g8);
- 2) ipotesi di nuove strade (ATEg3, g4);

- 3) adeguatezza della viabilità esistente a sopportare il traffico pesante (ATE g5, g9, g16, g17, g28, g35; Rg1; Pg2, g8);
- 4) incompatibilità dell'attività della cava Pg1 con il già ingente carico di traffico che grava sulla S.P. n. 52, che ha anche funzioni di "itinerario turistico".

RISPOSTE

Anche se quanto comunicato non è strettamente attinente alla disciplina in materia di VAS, si risponde quanto segue:

- 1) La risoluzione delle possibili criticità evidenziate trova la sua naturale collocazione in sede di procedimento in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, a cui i progetti di gestione relativi ad ognuno degli ambiti richiamati verrà sottoposto prima dell'inizio della coltivazione estrattiva, per cui non risulta necessario procedere alla modifica degli elaborati costituenti la Proposta.
- 2) Già la pianificazione vigente riconosce la presenza di ampi giacimenti circostanti alle cave da decenni attive nelle aree estrattive pianificate: l'attivabilità mineraria di tali aree non può pertanto essere compromessa da usi del territorio incompatibili, quali la realizzazione di infrastrutture stradali.
- 3) La risoluzione delle possibili criticità evidenziate trova la sua naturale collocazione in sede di procedimento in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, a cui i progetti di gestione relativi ad ognuno degli ambiti richiamati verrà sottoposto prima dell'inizio della coltivazione estrattiva, per cui non risulta necessario procedere alla modifica degli elaborati costituenti la Proposta.
- 4) Richiamato che l'attività estrattiva destinata alla realizzazione di un'opera pubblica ha durate relativamente limitate e che quella di cui trattasi coincide con un ATE attualmente vigente che ospita una cava attivata da decenni, la sede più corretta per disciplinare l'uso (percorsi e frequenze di transito) della viabilità a servizio della cava con riferimento alle funzioni della rete stradale interessata è il procedimento in materia di VIA, che potrà disporre le più opportune prescrizioni.

10) COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI CREMONA DEL FAI

DATA 29.10.2013

PROTOCOLLO 131706

OGGETTO contestazioni in merito alla pianificazione dell'ampliamento dell'ATEa8

CONTENUTO

Si ribadiscono i contenuti delle osservazioni già presentate, in particolare quelle relative alla disciplina dei geositi, a cui vengono aggiunti i seguenti aspetti:

- 1) la perimetrazione del geosito "Pianalto di Melotta" è errata;
- 2) si contesta l'introduzione nel procedimento di pianificazione delle cave, peraltro tardiva, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Fornaci Laterizi Danesi S.p.A. e la variazione ingiustificata di relativi indici di fabbisogno;
- 3) considera irreparabili i danni che saranno arrecati al SIC Naviglio di Melotta dall'abbassamento dei terreni pianificati, che non potranno più far affluire le acque meteoriche di loro attuale pertinenza alle vallecole che confluiscono in sinistra del Naviglio di Melotta, ove saranno prodotte condizioni atipiche di siccità.

RISPOSTE

- 1) La delimitazione del geosito di cui si è tenuto conto è quella del PTCP vigente, al cui interno sono già presenti tre cave attive; la variante del PTCP attualmente in istruttoria non modifica la perimetrazione del geosito, ma articola la disciplina di tutela di questo ampio territorio in funzione dell'effettiva rilevanza geomorfologica e paesaggistica delle sue parti, per cui non risulta necessario procedere alla modifica degli elaborati costituenti la Proposta.

2) La determinazione del fabbisogno locale di argilla per la zona cremasca, non disciplinata da specifiche norme metodologiche, è stata discrezionalmente decisa, come analiticamente giustificato nel paragrafo VI.12 della Relazione tecnica – settembre 2013, in base alle informazioni contenute nell'unico atto ufficiale esistente in materia, costituito dalla citata Autorizzazione; qualsiasi altra determinazione sarebbe stata arbitraria, per cui non risulta necessario procedere alla modifica degli elaborati costituenti la Proposta.

3) Lo Studio d'Incidenza – settembre 2013, oggetto di espressione di valutazione d'incidenza positiva da parte della competente Autorità regionale, ha ipotizzato che possano verificarsi incidenze sulla componente acqua, ma solo in relazione alle acque sotterranee, per cui non risulta necessario procedere alla modifica degli elaborati costituenti la Proposta.

11) COMUNICAZIONE DELLA MICROSTONE S.R.L.

DATA 29.10.2013

PROTOCOLLO 131709

OGGETTO proposte di miglioramento del recupero ambientale dell'ATEg24

CONTENUTO

Si argomenta che la realizzazione di un nuovo intervento compensativo di recupero nelle porzioni orientale e settentrionale dell'ATE (rimodellamento morfologico delle sponde, creazione di isole galleggianti, interventi di ingegneria naturalistica, creazione di zone palustri) potenzierebbe sia la connessione ecologica tra aree di interesse naturalistico presenti nelle adiacenze, che la ricostituzione di una locale rete ecologica; si ricorda la potenziale funzione di bacino di laminazione assunta, in caso di eventi alluvionali, dalla cavità prodotta dall'attività mineraria; si sottolinea che le tecnologie impiegate per la realizzazione dell'impianto di lavorazione del materiale estratto riducono al minimo l'impatto ambientale del trattamento; sostiene che la sabbia lavorata deve essere qualificata come "sabbia industriale", che ha un mercato svincolato da quello legato al fabbisogno ordinario locale di inerti per l'edilizia; si chiede che il volume pianificato per fabbisogno ordinario dell'ATE sia aumentato di m³ 500.000, anche a fronte di una riduzione del volume pianificato per fabbisogno straordinario di m³ 170.000, lamentando altresì il sovradimensionamento del residuo determinato in fase di elaborazione della Proposta.

RISPOSTE

Pur condividendo le argomentazioni presentate, la sussistenza di un'autorizzazione vigente, relativa all'intero volume per fabbisogno straordinario presente nell'ATEg24, impedisce l'accoglimento della richiesta di ridestinare tale volume per fabbisogno ordinario.

12) COMUNICAZIONE DELL'U.O. DI CREMONA DI A.I.PO

DATA 31.10.2013

PROTOCOLLO 129390

OGGETTO indicazioni per il miglioramento della rappresentazione grafica dei dati idraulici

CONTENUTO

Ritiene necessario che negli elaborati della Proposta siano integrati con il reticolo idraulico principale e minore, il reticolo dei canali gestiti da Consorzi o privati, le opere idrauliche con le loro servitù e fasce di rispetto, le zonizzazioni idrauliche del PAI

RISPOSTE

La carta dei vincoli insistenti sul territorio amministrativo provinciale, elemento istruttorio della Proposta pubblicata nel sito di cartografia ambientale digitale della Provincia di Cremona www.atlanteambientale.it, rappresenta, con il dettaglio consentito dal rapporto di scala utilizzato, i dati idraulici georeferenziati disponibili; in particolare, sono riportati l'idrografia superficiale (ovvero i corsi d'acqua indicati, insieme ad altri), le

arginature principali, le fasce di rispetto del reticolo idrico principale, i limiti delle fasce idrauliche del PAI, la zona 1 delle aree a rischio idrogeologico molto elevato

13) COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI CREMONA DI ARPA LOMBARDIA

DATA 31.10.2013

PROTOCOLLO 136930

OGGETTO osservazioni relative alla Proposta e al Rapporto ambientale

CONTENUTO

In merito alla vera e propria Proposta di Piano rileva quanto segue.

- 1) Analisi del sistema vincolistico: l'effettiva eliminabilità degli istituti di tutela e salvaguardia classificati come eliminabili non deve essere data per scontata; le procedure preordinate alla rimozione di tali vincoli devono prevedere un debito approfondimento di tutti gli aspetti (positivi e negativi, ambientali, economici e sociali) correlati alla loro eliminazione, nonché la determinazione delle più adeguate forme di compensazione, che dovrebbero essere esclusivamente di tipo ambientale; deve essere chiarito se la variante allo strumento di pianificazione territoriale provinciale recentemente adottata comporti la necessità di rivedere il sistema vincolistico utilizzato per la predisposizione della Proposta; devono essere chiarite le motivazioni che hanno portato a una differente caratterizzazione degli elementi costituenti la RER primaria, costituita non solo dai 'gangli primari', ma anche dagli 'elementi di primo livello', dai 'corridoi regionali primari' e dai 'varchi'.
- 2) Individuazione dei giacimenti sfruttabili: dovrebbe essere chiarito se siano stati previsti momenti di verifica puntuale dei giacimenti sfruttabili individuati, al fine di verificare la presenza di vincoli non cartografabili; dovrebbero essere meglio specificati i criteri utilizzati per definire i fattori riduttivo e premiante.
- 3) Valutazione del fabbisogno di sostanze minerali da cava: la Proposta avrebbe potuto assumere per il settore 'Sabbia e ghiaia' il dimensionamento corrispondente allo scenario più probabile, integrando nel monitoraggio previsto dalla VAS la verifica periodica di indicatori funzionali alla pianificazione delle attività estrattive al fine di valutare, in fase attuativa, la necessità di apportare adeguamenti al dimensionamento di piano oggettivati dalle risultanze delle attività di monitoraggio, che avrebbe anche consentito di tenere in debita considerazione l'incidenza dell'utilizzo di fonti alternative.
- 4) Definizione degli ATE: dovrebbero essere descritte sia tutte le modifiche apportate ai criteri e/o alle modalità valutative definiti nel piano cave previgente, che le relazioni tra gli indicatori utilizzati e il sistema vincolistico assunto a riferimento per la predisposizione della Proposta; dovrebbe essere chiarita la correlazione tra ambiti estrattivi e giacimenti sfruttabili, in quanto si rileva che alcuni ATE di nuova pianificazione risultano localizzati in corrispondenza di aree caratterizzate dalla presenza di 'vincoli ineliminabili' o dall'assenza di giacimenti sfruttabili; l'ATEa8 viene a costituire di fatto un' 'anomalia' tra le previsioni della Proposta, in quanto unico ambito estrattivo individuato difformemente dai criteri assunti a riferimento per la predisposizione del piano, per cui la sua individuazione avrebbe potuto approfondire ulteriori elementi conoscitivi quali, sopra tutti, l'impossibilità di soddisfare i fabbisogni della fornace di laterizi mediante l'utilizzo di materia prima derivante da ambiti estrattivi localizzati in altri contesti; l'accoglimento della proposta di ampliamento dell'ATEa8 (e dell'intero giacimento di completamento Ga8C) in corrispondenza di aree interne al perimetro del geosito Pianalto di Melotta, la cui gestione dovrebbe concorrere alla tutela delle valenze pedologiche, geomorfologiche e naturalistiche ad esso riconosciute, avrebbe dovuto prevedere ulteriori approfondimenti conoscitivi e valutativi rispetto allo studio predisposto, a scala di dettaglio provinciale, per la variante al PTCP, del quale, inoltre, non appaiono sufficientemente chiari criteri e metodologia utilizzati per la 'zonizzazione' dei geositi nei livelli di tutela basso, medio e

alto; dovrebbe essere chiarito il motivo della conferma della cava di recupero Rg3, in quanto la situazione di degrado è futuribile e correlata a una 'cava per opera pubblica' non meglio specificata; dovrebbero essere chiarite le correlazioni tra le cave di prestito individuate dalla Proposta e le cave previste dai progetti autostradali presi in esame; dovrebbe essere chiarito se le modalità di recupero finale degli ambiti estrattivi segnalate dai proponenti siano state effettivamente assunte dal piano cave senza alcun tipo di valutazione, in considerazione delle differenti ricadute ambientali ed ecosistemiche relative alle diverse tipologie di recupero, nonché, per i recuperi di tipo naturalistico, della verifica inerente alle potenzialità naturalistiche prevista dalla d.g.r. 8/11347/2010

5) Normativa tecnica: si suggerisce di mantenere l'obbligatorietà di invio degli esiti delle attività di monitoraggio del livello delle acque sotterranee alla Provincia, al fine di consentirne l'integrazione all'interno del monitoraggio previsto dalla VAS.

In merito al Rapporto ambientale esprime quanto segue.

6) Rileva che non si è riscontrato il contributo inviato a seguito della convocazione della Prima Conferenza di verifica e valutazione, recante osservazioni in merito al Documento di scoping e indicazioni per la predisposizione del Rapporto ambientale.

7) L'analisi di coerenza dovrebbe essere estesa al Piano Regionale di Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), che include specifiche linee d'azione e misure attinenti alle emissioni in atmosfera correlate alle attività estrattive.

8) L'analisi di coerenza dovrebbe essere estesa al nuovo Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) a ragione dei suoi contenuti attinenti alla riduzione dell'utilizzo delle materie prime di cava mediante il riutilizzo dei materiali di demolizione e delle terre.

9) I giudizi di 'parziale coerenza' rilevati sono anch'essi meritori di opportuni approfondimenti valutativi, anche al fine di individuare indicazioni di riferimento per la fase attuativa del piano atte a garantirne una migliore coerenza con i piani e programmi considerati.

10) La restituzione di un quadro conoscitivo ambientale focalizzato sui temi ambientali più direttamente pertinenti ai contenuti della Proposta avrebbe potuto costituire un riferimento funzionale a orientare verso una maggiore efficacia il processo di VAS, evidenziando gli aspetti meritori di maggiori approfondimenti valutativi

11) La predisposizione di una sintesi del quadro conoscitivo ambientale che delineasse gli elementi di sensibilità e criticità ambientali presenti sul territorio provinciale avrebbe consentito di orientare verso una maggiore efficacia la valutazione complessiva degli effetti sull'ambiente attesi dall'attuazione della Proposta.

12) Devono essere chiariti entità e caratteri delle modifiche apportate all'individuazione originaria degli ambiti estrattivi confermati, al fine di chiarire se esse non fossero tali da comportare la necessità di sviluppare supplementi valutativi all'interno del presente processo di VAS.

13) Le schede di valutazione, oltre agli stralci cartografici riportati, potrebbero elencare i vincoli interferenti con i singoli ATE, così da evidenziare la presenza di vincoli non cartografati, purtuttavia costituenti un necessario riferimento per le successive fasi di valutazione e autorizzazione degli ambiti estrattivi.

14) La 'valutazione di merito' inerente agli effetti sull'ambiente attesi dalla coltivazione degli ATE non è stata effettuata rispetto a tutte le componenti ambientali approfondite nell'analisi di contesto ambientale; in particolare, non si rilevano valutazioni in merito agli impatti relativi alle emissioni in atmosfera e agli impatti relativi alle acque sotterranee.

15) Ricorda che per ogni cava autorizzata dovrà essere predisposta una Valutazione previsionale di impatto acustico, sulla quale dovrà essere acquisito il parere di ARPA.

- 16) Dovrebbe essere prevista la realizzazione di fasce verdi di profondità adeguata e con sestri d'impianto caratterizzati da una buona densità di alberi e arbusti e da un'adeguata struttura verticale, affinché tali impianti vegetali possano effettivamente svolgere un concreto contributo di mitigazione acustica.
- 17) Dovrebbe essere chiarito a quali giudizi *assegnati per ogni scheda specifica degli ATE esaminati* si sia fatto riferimento in sede di valutazione complessiva degli effetti sull'ambiente attesi dall'attuazione della Proposta, in quanto non se ne trova riscontro all'interno delle schede di valutazione degli ambiti estrattivi.
- 18) Non trova riscontri la valutazione degli ATE già previsti dal piano vigente in ordine alle loro possibili ricadute cumulative sull'intero territorio.
- 19) Avrebbe giovato la predisposizione di un elaborato cartografico che riportasse la localizzazione di tutti gli ambiti estrattivi previsti dal piano, al fine di consentirne una visione d'insieme.
- 20) Gli indicatori selezionati dovrebbero essere verificati rispetto agli effetti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano, per assicurare che non vi siano effetti significativi sull'ambiente non rappresentati da indicatori e pertanto non rilevabili.
- 21) Gli indicatori descrittivi dello stato dell'ambiente, contenuti nel programma di monitoraggio definito, difficilmente consentiranno un'agevole valutazione degli effetti sull'ambiente indotti dall'attuazione del piano, in quanto non appaiono approfondite le relazioni di causalità tra obiettivi e azioni di piano e gli effetti sull'ambiente, come rappresentati dagli indicatori selezionati. Avrebbe inoltre potuto essere meglio specificato il ricorso allo schema concettuale DPSIR nella selezione degli indicatori.
- 22) Il processo di VAS avrebbe dovuto avvalersi dell'esperienza maturata dalla Provincia nell'ambito dei procedimenti di VIA e di autorizzazione degli ambiti estrattivi per indirizzare la predisposizione dei contenuti del Rapporto ambientale, che avrebbe consentito di verificare la presenza di attività di monitoraggio definite o da definirsi nelle procedure di valutazione o autorizzazione, le cui risultanze, ad una scala aggregata, avrebbero potuto confluire nel programma di monitoraggio.
- 23) Si suggerisce di individuare specifici indicatori correlati alle misure di mitigazione e compensazione individuate per i singoli ATE e di prevedere la predisposizione di rapporti di monitoraggio, con la finalità di comunicare e condividere gli esiti delle attività di monitoraggio, nonché delle eventuali decisioni pianificatorie assunte come conseguenza della valutazione degli stessi.
- 24) Essendo cambiate le modalità di valutazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee, i relativi indicatori devono essere adeguati.
- 25) Appare opportuno chiarire le motivazioni della scelta di utilizzare indicatori relativi alla qualità dell'aria che fanno riferimento ai dati derivanti dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, in quanto tali dati non sono stati considerati nell'ambito della predisposizione dell'analisi dello stato dell'ambiente.

RISPOSTE

In merito ai rilievi attinenti alla materia della Valutazione Ambientale Strategica, relativi alla vera e propria Proposta di Piano risponde quanto segue.

- 1) **Analisi del sistema vincolistico:** in merito alla prima osservazione proposta, si concorda con quanto evidenziato, cioè che la classificazione di un vincolo come eliminabile non deve dare per assodata la sua inconsistenza ed è in questa chiave di lettura che si è sempre proceduto. In tal senso, la classificazione effettuata, come ben evidenziato nella documentazione di riferimento, esplicita che una specifica classificazione di un vincolo deriva solo dalla pertinenza attuativa e non dalla cogenza dello stesso. Per quanto attiene la RER, si evidenzia, pur non essendo di competenza della Proposta, che nella variante del PTCP in itinere la stessa assume maggior rilevanza, in quanto è stata indicata puntualmente nella Tavola delle Tutele e delle Salvaguardie.

- 2) Individuazione dei giacimenti sfruttabili: come esplicitato nella documentazione tecnica a corredo dei giacimenti, si osserva che gli stessi sono stati individuati prevedendo, almeno in prima istanza, solo una analisi di vincoli cartografabili e quindi oggettivabili; maggior dettaglio, invece, è stato assunto mentre si procedeva ad un particolareggiato esame della rispondenza delle diverse richieste pervenute agli indicatori individuati: solo in questa seconda fase è stato possibile effettuare una verifica più puntuale, anche in ordine alle possibili valenze ambientali di dettaglio; inoltre un ulteriore approfondimento è stato perseguito nelle diverse schede del Rapporto Ambientale.
- 3) Valutazione del fabbisogno di sostanze minerali da cava: come esplicitato negli indirizzi deliberati dalla Giunta Provinciale, si è optato per l'adozione dello scenario più "ottimistico" in quanto, come ben noto, possibili successive variazioni al piano per un eventuale incremento di volumetrie aggiuntive avrebbe comportato una revisione al PPC, attivabile solo dopo alcuni anni. Inoltre si evidenzia che la revisione di uno strumento di pianificazione, quale il Piano Cave, necessita di una procedura articolata (VAS, Studio di Incidenza ...) che comporta un significativo esborso per l'ente pubblico, oltre che un importante dispendio temporale. In tal senso, anche nel rispetto e in linea con le esigenze degli operatori economici, si è optato per una soluzione che, pur non causando un deprezzamento della risorsa e risultasse compatibile con gli equilibri ambientali, consentisse di pianificare uno sviluppo ed una autonomia locale, anche nell'ottica secondo cui la crisi che affligge il settore potrebbe nel breve - medio periodo risolversi. In ogni caso, è intenzione dell'Amministrazione proponente procedere ad una puntuale verifica scadenziata nel tempo, attraverso l'attuazione del piano di monitoraggio, condizione questa necessaria per comprendere appieno il trend economico e verificare il perseguimento degli obiettivi declinati nel redigendo piano.
- 4) Definizione degli ATE: si ritiene che le definizioni di ATE e Giacimento sfruttabile siano state adeguatamente illustrate nel Rapporto Ambientale, nel quale viene dettagliata la procedura, sia di valutazione sia conoscitiva, che ha portato alla revisione del piano cave in vigore. Per quanto attiene l'ATEa8, come esplicitato nella Proposta e nel Rapporto Ambientale, allo stato attuale un sì fatto ambito non risulta coerente con la normativa vigente; in ogni caso si prende atto della variante al PTCP in itinere. La compatibilità ambientale di una sì fatta scelta programmatica è stata volutamente trattata alla stessa stregua di altre realtà prossime e/o interne ad aree protette, in quanto si ritiene che tutte le scelte di gestione e sviluppo territoriale debbano essere considerate e ponderate sia nella loro accezione puntuale che di insieme. Nelle valutazioni espresse sia dallo Studio di Incidenza, sia nel Rapporto Ambientale, in ogni caso si chiarisce la necessità, in fase attuativa, di presentare approfondimenti più puntuali. Per quanto attiene la perimetrazione dei geositi, pur essendo una tematica afferente al PTCP e non alla Proposta, si può solo rimandare alla relazione tecnica e agli uffici competenti per avere alcune delucidazioni di merito. Per quanto concerne le cave di recupero, si ribadisce che ad una di esse è stato attribuito una ulteriore volumetria proprio per consentire di perseguire il raggiungimento di un risultato di maggior significatività rispetto a quello attuale, nell'ottica di garantire una maggiore sostenibilità ambientale e valenza sociale. In merito alle cave di prestito, si è optato per una verifica in ordine alla valenza ambientale e al riscontro che le stesse potevano avere sul territorio, andando a recepire solo quelle ritenute maggiormente coerenti con gli obiettivi declinati nella pianificazione, non considerando invece quelle che in via preliminare evidenziavano possibili ricadute ambientali.
- 5) Normativa tecnica: la trasmissione sistematica di tutti i rilievi piezometrici comporterebbe un significativo aggravio procedurale per le aziende estrattive, che non sarebbe giustificato dallo scarso valore scientifico delle grandi quantità di dati

comunicati, non organizzati in una banca dati digitale e non validati dal soggetto competente a determinare la classificazione dei corpi idrici sotterranei. In tal senso il Rapporto Ambientale e il relativo Piano di monitoraggio fondano la loro applicazione su dati certi, che possano essere verificati e sostenuti nell'ambito delle diverse sedi e situazioni.

In merito a quanto espresso sul Rapporto ambientale, si risponde quanto segue.

- 6) Al contrario di quanto proposto nell'osservazione, si rende noto che le osservazioni proposte nel documento di scoping sono state debitamente valutate e, quando e come possibile, trasposte nel Rapporto Ambientale, soprattutto prevedendo un maggior approfondimento rispetto alla valutazione dei singoli ambiti, per i quali si ritiene di avere proposto un sistema di analisi piuttosto dettagliato e articolato.
- 7) Pur non avendo proceduto ad una valutazione di coerenza con il PRIA, si osserva come, anche per i singoli ambiti, uno degli aspetti oggetto di maggior valutazione siano state proprio le possibili emissioni in atmosfera, per le quali, in ogni caso, maggior dettaglio potrà essere proposto solo in seguito alla presentazione dei relativi progetti di coltivazione, in quanto, come ben noto all'ente osservante, uno dei fattori maggiormente impattanti nell'ambito dell'escavazione, rispetto alla componente sociale, è dettata dal trasporto del materiale.
- 8) Si evidenzia come il PRGR della Lombardia, quando è stata pubblicata la bozza di Proposta, fosse ancora in fase di elaborazione, per cui non era vigente. In ogni caso, la tematica relativa all'utilizzo del materiale di risulta derivante dall'attività di demolizione non trova diretta correlazione con la Proposta, ma trova riferimenti con la pianificazione delle cave solo nella miglior utilizzazione della risorsa costituita dalle macerie trattate in fase di recupero, per gli interventi in cui sia a livello normativo sia progettuale appaia congruo.
- 9) I giudizi di parziale coerenza sono da articolarsi in due distinte modalità valutative: la prima è da riscontrare rispetto alla scarsa coerenza con la pianificazione in esame, la seconda può far riferimento, invece, ad una completa aderenza, per la quale, come suggerito, in fase attuativa verrà posta particolare attenzione.
- 10) Il quadro ambientale di riferimento, come previsto dalla normativa, contempla la necessità di fornire una rappresentazione ambientale generale attraverso cui, in seguito ad un maggior approfondimento (proposto nelle diverse schede), sia possibile dettagliare in merito alle diverse casistiche di settore.
- 11) Vedere risposta data al rilievo di cui al punto 10.
- 12) Come esplicitato nella Proposta e nel relativo Rapporto Ambientale, gli ambiti estrattivi oggetto di riconferma non sono stati modificati rispetto alla soluzione programmatoria definita nel vigente piano. In tal senso, pur avendo proceduto alla formulazione di valutazioni di sintesi, in sostanza si è rimandato alla VAS a suo tempo redatta, per una maggiore esaustività.
- 13) In accordo con quanto proposto nell'osservazione si fa notare che nelle schede dei nuovi ambiti proposti si è proceduto alla formulazione di una valutazione vincolistica puntuale, proprio per garantire una più adeguata operatività oltre che una lettura più approfondita del sistema ambiente.
- 14) Nell'ambito delle "valutazioni di merito" si è proceduto alla articolazione di un primo sistema di analisi rispetto ai possibili riscontri ambientali; per poter formulare valutazioni più puntuali, come già accennato in precedenza, deve essere analizzato il progetto di coltivazione nella sua interezza e specificità.
- 15) La coerenza dei livelli di rumorosità prevedibilmente generati dall'esecuzione del progetto di coltivazione e recupero con i limiti acustici è valutata in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, svolta durante la fase di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATE.

- 16) Si concorda con il contenuto dell'osservazione; infatti, si evidenzia come questo aspetto sia stato più volte ribadito ed enunciato nel Rapporto Ambientale.
- 17) Nell'ambito della procedura di valutazione effettuata per le diverse proposte di ATE, in particolare per quelli nuovi e non per le mere riconferme di aree già destinate all'attività estrattiva, è stata predisposta una tabella valutativa di sintesi nella quale di ogni proposta si è caratterizzata la valenza paesistica, naturalistica, sociale, acustica, geologica e idrologica. Da questi puntuali riscontri valutativi sono emersi giudizi che poi sono stati comparati all'interno di un'analisi di sintesi effettuata nel cap. 10 – Bilancio ambientale, quale valutazione in ordine alla sostenibilità delle scelte di Piano effettuate.
- 18) Come già ribadito in precedenza, gli ambiti estrattivi già autorizzati sono stati oggetto di valutazione nel contesto di un procedura, ormai conclusa, ad essi dedicata. In ogni caso, quando due o più ambiti estrattivi risultavano prossimali e/o esercitanti una qualsivoglia forma di interazione, si è proceduto alla formulazione di una più dettagliata verifica.
- 19) Si accoglie l'osservazione, il suddetto elaborato verrà predisposto.
- 20) Si concorda con il contenuto dell'osservazione; di contro si fa notare che per poter verificare la congruità di un indicatore risulta necessario procedere all'attuazione del piano di monitoraggio, per il quale la Provincia ha intenzione di adoperarsi.
- 21) Per coerenza e continuità con lo strumento vigente, gli indicatori selezionati sono stati, in sostanza, i medesimi, pur apportando alcune modifiche che nel frattempo hanno caratterizzato il territorio. In ogni caso, come già esplicitato in precedenza, si reputa che solo attraverso l'attuazione di un piano di monitoraggio sia possibile procedere ad una puntuale verifica di coerenza con gli indicatori individuati ed eventualmente prevederne anche altri.
- 22) La procedura di VAS si è avvalsa dell'esperienza dei diversi tecnici della Provincia, sia nell'ambito delle autorizzazioni rilasciate per le VIA, sia per una più costante e proficua conoscenza delle diverse realtà estrattive. In tal senso, la formulazione dei pareri di sintesi è stata predisposta solo in seguito ad un proficuo confronto con i diversi soggetti competenti. Per quanto riguarda il monitoraggio, si osserva come la validità dello stesso potrà essere verificata solo in seguito all'attuazione della raccolta dati già predisposta anche nel piano vigente.
- 23) Si concorda con il contenuto dell'osservazione; in tal senso, come già argomentato in precedenza, si anticipa l'intenzione della Provincia di dar seguito alla attuazione del piano di monitoraggio che, anche attraverso la definizione di report specifici, consentirà di verificare lo sviluppo degli interventi di mitigazione e compensazione previsti. Inoltre, nell'ambito del parere motivato, verrà suggerita la redazione di schede di sintesi atte ad un riscontro continuo rispetto alle soluzioni naturalistiche individuate.
- 24) Si accoglie l'osservazione con riferimento ai contenuti del Rapporto sullo stato dell'Ambiente in Lombardia relativo al 2011, per cui gli indicatori prioritari relativi all'obiettivo "tutelare la qualità delle acque, valorizzare i fontanili e le zone umide" elencati alle pagine 291 e 292 del Rapporto ambientale – settembre 2013 che occupano le posizioni comprese tra l'ottava e la tredicesima sono sostituiti dai seguenti: LIM_{eeco} per le acque superficiali; SCAS per le acque sotterranee.
- 25) Si precisa che un inquadramento relativo allo stato dell'ambiente, per quanto attiene la componente aria, è stato svolto nel documento di scoping. In ogni caso, proprio per una verifica puntuale in ordine alle possibili interferenze che l'attività di scavo e trasporto del materiale potrebbe sortire sulla popolazione locale (così come richiesto dall'Ente osservante) si è proceduto alla individuazione di puntuali indicatori nel piano di monitoraggio, in modo tale da poter avere un riscontro diretto rispetto a questa componente.